

COMUNE DI NARCAO

PROVINCIA CARBONIA-IGLESIAS

TEL. 0781959023 - 0781959130 FAX 0781959726

P.zza Marconi - C.A.P. 09010

Email : comune.narcao@comune.narcao.ci.it - Internet: www.comune.narcao.ci.it

Prot. n° 1902

Del 18/03/2014

**Ai Responsabili di Servizio
Agli Istruttori
E p.c. al Sindaco
SEDE**

Oggetto: Acquisto beni e servizi – Rispetto D.L. n° 95/2012 - Direttive.

Si fa seguito alla propria precedente nota Prot. n° 6186 del 19/09/2013 (contenente disposizioni circa l'esercizio del controllo di regolarità amministrativa sugli atti, fra le quali il riferimento al D.L. n° 95/2012 convertito in legge n° 135/2012, recante norme per l'approvvigionamento di beni e servizi) per ricordare che per gli acquisti soprasoglia permane l'obbligo di verifica dell'esistenza di convenzioni CONSIP, con possibilità di ricorrere alle stesse, ovvero di utilizzo dei parametri prezzo-qualità.

Per procedere ad acquisti d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (€ 200.000,00) occorre:

- a) verificare l'esistenza di convenzioni-quadro attive (CONSIP) nel sito internet www.acquistinretepa.it;
- b) in presenza di convenzioni-quadro attive, utilizzo delle stesse;
- c) in assenza di convenzioni, verifica della disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico (MEPA), tenendo conto che, qualora il bene/servizio sia presente, si può procedere all'acquisto diretto o alla richiesta di offerta (RDO), ai sensi del vigente regolamento per gli acquisti in economia;
- d) qualora non sia presente la categoria merceologica d'interesse dell'Ente, non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico e sarà quindi possibile procedere all'acquisto in forma autonoma.

Ai fini della "comparabilità" dei beni e servizi acquisibili, ovvero per dimostrare la non comparabilità dei beni e dei servizi oggetto delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. con quelli necessari a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, tra i possibili indici di raffronto possono essere considerati:

- a) la tipologia merceologica del bene o la natura del servizio da acquistare;



- b) le classificazioni di derivazione comunitaria, desumibili dal CPV;
- c) i puntuali riferimenti alle caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto (del servizio);
- d) le possibili valutazioni inerenti il rapporto costi/benefici circa le diverse modalità di esecuzione della prestazione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si invitano codesti responsabili ad attestare nelle determinazioni di acquisto, a seconda dell'ipotesi che ricorre, il ricorso a convenzione o l'inesistenza della stessa, le verifiche effettuate sul MEPA.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n° 95/2012, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. (MEPA) sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Infine, si richiama l'attenzione sul diritto di recesso previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. n° 95/2012, che definisce un sistema revisionale generale per i contratti di appalto che abbiano ad oggetto beni o servizi comparabili con quelli acquisibili mediante convenzione CONSIP, che si attiva quando i parametri delle stesse convenzioni centralizzate siano migliorativi di quelli del contratto di appalto in corso (dovendo peraltro tener conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite).

In tal caso, infatti, le stazioni appaltanti hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto (previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore ai quindici giorni), pagando le prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. L'ulteriore presupposto, tuttavia, è dato dal rifiuto dell'appaltatore a modificare le condizioni economiche per rispettare i parametri delle convenzioni CONSIP, a fronte di una specifica proposta della centrale di committenza nazionale.

Il particolare sistema revisionale si deve inserire in ogni contratto di appalto e ogni patto contrario alla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 13, della legge sulla *spending review*, è nullo.

Il diritto di recesso, inoltre, si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Quando l'amministrazione non eserciti il diritto di recesso a fronte di parametri migliorativi presenti nelle convenzioni CONSIP, ne deve dare comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio.

Per l'opportuna conoscenza si informa che, all'indirizzo www.edkeditore.it/edk, è disponibile un formulario per gli acquisti sul MEPA, che, opportunamente adattato, può costituire un valido aiuto per la redazione delle determinazioni di acquisto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Don.ssa Gabriela Pesci -

